

La detrazione delle spese per l'istruzione universitaria

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Le **spese per istruzione universitaria**, sostenute nel corso dell'anno 2024, devono essere indicate con il **codice 13** all'interno dei righe da **E8 a E10**, nell'ipotesi di **presentazione del modello 730/2025**, da **RP8 a RP13**, all'interno del modello **Redditi PF 2025**.

La **detrazione** spetta, **nella misura del 19 per cento**, delle spese sostenute per la frequenza di:

- corsi di **istruzione universitaria**;
- **corsi universitari di specializzazione**;
- corsi di **perfezionamento tenuti presso l'università**;
- **master universitari**;
- **corsi di dottorato** di ricerca;
- **istituti tecnici superiori (Its)**;
- corsi istituiti presso i **conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati**;
- corsi statali di **alta formazione e specializzazione artistica e musicale**.

Ai fini dell'indicazione della sommatoria delle spese sostenute, occorre prendere in considerazione:

- le **tasse di immatricolazione ed iscrizione**, anche per gli studenti fuori corso;
- le **spese sostenute** per la cosiddetta "**ricognizione**";
- le **soprattasse per esami di profitto e di laurea**;
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**;
- la **frequenza dei tirocini formativi attivi** per la formazione iniziale dei docenti;
- la **frequenza dei corsi di formazione universitari o accademici** per il conseguimento di "cfu" o "cfa" per l'accesso al **ruolo di docente**.

Nell'ipotesi di iscrizione a un'**università non statale**, l'importo ammesso in detrazione non deve essere superiore a quello **stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria** con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle **diverse aree geografiche e dell'area disciplinare**



del corso.

Possono essere detratte, al pari delle spese per la frequenza di altre università non statali, anche le spese per la **frequenza di corsi di laurea svolti dalle università telematiche.**

In tale ipotesi, al fine dell'individuazione dell'importo detraibile, occorre fare riferimento all'area tematica del corso e, per **l'individuazione dell'area geografica**, alla regione in cui ha sede legale l'università, così come indicato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 18/E/2016, risposta n. 2.3.](#)

Per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse**, rispetto a quella in cui l'università ha la sede legale, **occorre fare riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso.**

Si evidenzia che non spetta la detrazione delle seguenti spese:

- i **contributi pagati all'università pubblica** per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
- le spese relative all'**acquisto di testi scolastici**, all'acquisto **strumenti musicali** e all'acquisto di **materiale di cancelleria**;
- le spese relative ai **viaggi ferroviari**;
- le **spese di vitto e alloggio**;
- le spese sostenute per la **frequenza all'estero** di una scuola professionale privata di danza;
- le somme versate ad un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca per il **supporto tecnico-logistico** connesso all'acquisizione di **crediti formativi** necessari per l'accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.